

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE  
PER L'ANNO 2021. CONFERMA.

Nr. Progr. **12**  
Data **29/03/2021**  
Seduta NR. **2**  
Titolo **4**  
Classe **1**  
Sottoclasse **1**

*Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 29/03/2021*

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in videoconferenza, ai sensi del proprio atto Prot. n. 7712 del 15.04.2020, oggi **29/03/2021** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	BORSARINI SONIA	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	N	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S		
CANNONE TIZIANA	S	CAVINA CRISTIAN	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti giustificati i signori:

*BIRDAHA AHMED OUSSAMA*

Assenti NON giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS, ZACCHIROLI DANILO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CRISCI GIUSEPPINA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, CANNONE TIZIANA invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

BUSATTO SILVIA, CAVINA CRISTIAN, ZAVATTARO LEONARDO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

**OGGETTO:**

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021. CONFERMA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche;

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;*

**Richiamato** l'art. 4, comma 1 - quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**Richiamato** inoltre l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce più in particolare che *“a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce; le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006”;*

**Richiamato** l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

*“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;*

**Richiamato** il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;

**Richiamata** in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato con decorrenza 01.01.2017 e che prevede:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;

**Ritenuto** di confermare quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge ;

**Visto** l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, prorogato ulteriormente al 31 marzo 2021 con D.M. 13 gennaio 2021;

**Richiamate:**

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 in data 28.09.2020, esecutiva, avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

**Richiamate** inoltre:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 04.03.2021, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 04.03.2021, esecutiva, avente per oggetto: "Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)";

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 7 del 24.03.2021 acquisito al protocollo del Comune n. 7075 in data 24.03.2021, che si conserva agli atti;

**Considerato** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18.03.2021;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

**Udita**, sul punto, l'illustrazione dell'Assessora **Francesca Marchesini**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 7927;

**Dato atto** che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

**Con voti** favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 16 componenti

## D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2021 quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, che prevede:
  - un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
  - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29/03/2021

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 11 e contrari n. 5 (Consiglieri Balboni, Facchini, Bertolani, Zavattaro e Accorsi), stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



# ***Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.***

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04.05.2012  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 11.06.2013  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2014  
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017

---

## **Indice**

<u>ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 3 – ESENZIONI.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 4 – Entrata in vigore.....</u>	<u>2</u>

### **Art. 1 – Ambito di applicazione del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28/09/1998 n. 360 e successive modificazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2 – Determinazione dell'aliquota**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, a partire dal 1° gennaio 2014, è applicata un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stabilita nella misura dello 0,8 %.
2. Per gli anni successivi il Comune si riserva la facoltà di variare l'aliquota di compartecipazione nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

### **Art. 3 – Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, non supera l'importo di Euro 13.000,00.
2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale all'IRPEF è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota, di cui all'art. 2 comma 1 del presente Regolamento, al reddito imponibile complessivo.

### **Art. 4 – Entrata in vigore**

1. Le modifiche apportate al presente regolamento entrano in vigore dal 01.01.2017.
-



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero Delibera **12** del **29/03/2021**

**AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO**

OGGETTO

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2021. CONFERMA.**

*PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267*

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 19/03/2021  IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO  RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <b>FAVOREVOLE</b>  Data 19/03/2021  IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO  RICOTTA PASQUALINO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 29/03/2021**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE  
CRISCI GIUSEPPINA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 06/04/2021